



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Estremi Spedizione al CO.RE.CO

CONSIGLIO COMUNALE

Prot. N. 013937 - 11 LUG. 95

Data

DELIBERAZIONE N. 52

Allegati N.

Data 29/6/1995

OGGETTO: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.**

L'anno millenovecento NOVANTACINQUE, il giorno VENTINOVE
del mese di GIUGNO alle ore 18,20 nella solita sala delle
adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA
e in seduta DIFFERITA

Risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) SCOLLO ANTONINO.	-	si	16) GERVAZI PAOLO	-	si
2) COCO FRANCESCO	-	si	17) CERAMICA ANGELO	-	si
3) GIGLIUTO SEBASTIANO	si	-	18) NOCITO FRANCESCO	-	si
4) IAPICHINO BIAGIO	si	-	19) ANNINO ANGELO	-	si
5) SORBELLO GIUSEPPE	si	-	20) SAVASTA FRANCESCO	si	-
6) CANNATA GIUSEPPE	si	-	21) LANTERI SEBASTIANO	-	si
7) COCO VINCENZO	-	si	22) MAGNANO GIUSEPPE	si	-
8) CASTRO GIUSEPPE	-	si	23) MARINO GUIDO	si	-
9) MONARCA GIUSEPPE	si	-	24) CASTRO NATALE C.	si	-
10) MIDOLO SALVATORE	si	-	25) TORINI VINCENZO	-	si
11) MAGNANO ANGELO	si	-	26) PITRUZZELLO GAETANO	-	si
12) VASILE SALVO	-	si	27) MICCIULLA ANTONIO	-	si
13) BRANCIFORTE GIOVANNI	si	-	28) RUFFINO SEBASTIANO	si	-
14) VECCHIO SEBASTIANO	-	si	29) LAPPOSTATO ERNESTO	-	si
15) LAMIA MICHELE	-	si	30) PITRUZZELLO PIETRO	-	si

Assegnati N. 30

In carica N. 30

Presenti N. 13

Assenti N. 17

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig.

Assiste il Segretario **GEOM. GIUSEPPE SORBELLO = PRESIDENTE**

DOTT. E. TRINGALI

la seduta è pubblica.

Si passa a trattare l'argomento iscritto al n.5 dell'ordine del giorno.

Il Consigliere Iapichino deposita una nota con n.5 emendamenti, che il Presidente va a leggere riscontrando la non rispondenza di alcuni di essi con i rispettivi articoli del Regolamento proposto.

Segue una breve discussione, durante la quale il Presidente dichiara che vi sono responsabilità sull'approvazione del Regolamento, sia penali che amministrative.

IAPICHINO, tenuto conto delle difformità rilevate, ritira gli emendamenti proposti.

IL PRESIDENTE, quindi, dando per letti gli altri dà lettura parziale degli articoli 9 e 10 e, previa discussione, nel corso della quale, in particolare, Iapichino sostiene la opportunità di non indicare le tariffe, propone l'approvazione globale del Regolamento;

E, pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli espressi, sulla proposta di deliberazione, in linea tecnica, contabile e di legittimità, come da allegato prospetto;

SENTITA la proposta della Presidenza;

CON VOTI favorevoli n.13, su n.13 presenti, palesemente espressi, essendo scrutatori Marino, Midolo, Magnano Angelo;

D E L I B E R A

DI APPROVARE l'unito Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, composto di n.18 articoli.

COMUNE DI MELILI
PROVINCIA DI SIRACUSA

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI

INDICE SISTEMATICO

- RT. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA
- RT. 2 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
- RT. 3 - DEFINIZIONI DEI RIFIUTI
- RT. 4 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA
- RT. 5 - ESCLUSIONI DALLA TASSA
- RT. 6 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA
- RT. 7 - APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- RT. 8 - PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO
- RT. 9 - CLASSI DI CONTRIBUENZA
- RT. 10 - RIDUZIONI
- RT. 11 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
- T. 12 - DENUNCE
- T. 13 - DECORRENZA DELLA TASSA
- T. 14 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONI, RIMBORSI, SANZIONI, CONTENZIOSO
- T. 15 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI
- T. 16 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
- T. 17 - ABROGAZIONI
- T. 18 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI SVOLTO IN REGIME DI PRIVATIVA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, E' ISTITUITA APPOSITA TASSA ANNUALE, DA APPLICARE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N. 507 E CON L'OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI E DEI CRITERI DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO.

ART. 2
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. IL PRESENTE REGOLAMENTO INTEGRA LA DISCIPLINA LEGISLATIVA DELLA TASSA SECONDO I CRITERI FISSATI DALLA LEGGE DETTANDO LE DISPOSIZIONI NECESSARIE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.

ART. 3
DEFINIZIONE DEI RIFIUTI

1. PER RIFIUTO SI INTENDE QUALSIASI SOSTANZA ED OGGETTO DERIVANTE DA ATTIVITA' UMANA O DA CICLI NATURALI ABBANDONATO O DESTINATO ALL'ABBANDONO.
2. SONO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI:
 - A) I RIFIUTI NON INGOMBRANTI ED I RIFIUTI INGOMBRANTI, QUALI BENI DI CONSUMO DUREVOLI, DI ARREDAMENTO, DI IMPIEGO DOMESTICO DI USO COMUNE PROVENIENTI DA FABBRICATI O DA ALTRI INSEDIAMENTI CIVILI IN GENERE, NONCHE' DA AREE COPERTE O SCOPERTE A QUALSIASI USO ADIBITE;
 - B) I RIFIUTI CONSIDERATI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI DALL'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE 22/02/1994, N. 146 (LEGGE COMUNITARIA);
3. SONO RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI TUTTI I RIFIUTI ELENCATI AI PUNTI 4 E 5 DELL'ARTICOLO 2 DEL D.P.R. 915/82.

ART. 4
PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI CHE DETERMINANO L'APPLICAZIONE DELLA TASSA COSI' COME QUELLA DEI SOGGETTI PASSIVI E DEI SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA STESSA E' EFFETTUATO DALLA LEGGE CUI SI FA, QUINDI, RINVIO.
2. PER GLI ALLOGGI AFFITTATI IN MODO SALTUARIO OD OCCASIONALE LA TASSA DOVUTA DAL PROPRIETARIO O, IN CASO DI SUBAFFITTO, DAL PRIMO AFFITTUARIO.

ART. 5
ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. NON SONO SOGGETTI ALLA TASSA I LOCALI E LE AREE CHE NON POSSONO PRODOTTO RIFIUTI O PER LA LORO NATURA O PER IL PARTICOLARE USO DI CUI SONO STABILITE DESTINAZIONI, O PERCHE' RISULTINO IN OBIETTIVE CONDIZIONI DI NON UTILIZZABILITA' NEL CORSO DELL'ANNO, QUALORA TALI CIRCOSTANZE SIANO INDICATE NELLA DENUNZIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE E DEBITAMENTE RISCONTRATE IN BASE AD ELEMENTI O-

RETTIVI DIRETTAMENTE RILEVABILI O AD IDONEA DOCUMENTAZIONE.

2. SONO ALTRESI' ESCLUSI DALLA TASSA:

- 1) I LOCALI E LE AREE SCOPERTE PER I QUALI NON SUSSISTE L'OBLIGO DELL'ORDINARIO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI IN REGIME DI PRIVATIVA COMUNALE PER L'EFFETTO DI LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINANZE IN MATERIA SANITARIA, AMBIENTALE O DI PROTEZIONE CIVILE OVVERO DI ACCORDI INTERNAZIONALI RIGUARDANTI ORGANI DI STATO ESTERI;
- 2) I LOCALI E LE AREE PER I QUALI L'ESCLUSIONE SIA PREVISTA A NORMA DELLE LEGGI VIGENTI.

3. NELLA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE NON SI TIENE CONTO DI QUELLA PARTE DI ESSA OVE, PER SPECIFICHE CARATTERISTICHE STRUTTURALI E PER DESTINAZIONE, SI FORMANO, DI REGOLA, RIFIUTI SPECIALI, NON ASSIMILABILI AGLI URBANI, TOSSICI O NOCIVI, ALLO SMALTIMENTO DEI QUALI SONO TENUTI A PROVVEDERE PROPRIE SPESE I PRODUTTORI STESSI IN BASE ALLE NORME VIGENTI.

ART. 6

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. LA TASSA A NORMA DEL 1° COMMA DELL'ART. 65 DEL D.LGS 507/93, E' COMMISURATA ALLE QUANTITA' E QUALITA' MEDIE ORDINARIE, PER UNITA' DI SUPERFICIE IMPOSTIBILE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI PRODUCIBILI NEI LOCALI ED AREE PER IL TIPO DI USO CUI I MEDESIMI SONO DESTINATI NONCHE' AL COSTO DELLO SMALTIMENTO.

2. LA SUPERFICIE TASSABILE E' MISURATA SUL FILO INTERNO DEI MURI O SUL PERIMETRO INTERNO DELLE AREE SCOPERTE. LE FRAZIONI DI SUPERFICIE COMPLESSIVA RISPETTANTI INFERIORI A MEZZO METRO QUADRATO SI TRASCURANO, QUELLE SUPERIORI SI ARROTONDANO AD UN METRO QUADRATO.

3. NELLE UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE A CIVILE ABITAZIONE IN CUI SIA SVOLTA ANCHE UN'ATTIVITA' ECONOMICA E PROFESSIONALE, LA TASSA E' DOVUTA IN BASE ALLA TARIFFA PREVISTA PER LA SPECIFICA ATTIVITA' ED E' COMMISURATA ALLA SUPERFICIE UTILIZZATA.

4. LE TARIFFE PER OGNI CATEGORIA E/O SOTTO CATEGORIA OMOGENEA SONO DETERMINATE SECONDO IL RAPPORTO DI COPERTURA DEL COSTO PRESCELTO ENTRO I LIMITI DI LEGGE, MOLTIPLICANDO IL COSTO DI SMALTIMENTO PER UNITA' DI SUPERFICIE IMPOSTIBILE CERTATA, PREVISTO PER L'ANNO SUCCESSIVO, PER UNO O PIU' COEFFICIENTI DI PRODOTTA' QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEI RIFIUTI.

ART. 7

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. LA TASSA E' DOVUTA PER INTERO NELLE ZONE IN CUI IL SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI E' SVOLTO IN REGIME DI PRIVATIVA. LA TASSA E' COMUNQUE APPLICATA PER INTERO ANCORCHE' SI TRATTI DI ZONA PARZIALMENTE RIENTRANTE IN QUELLA PERIMETRATA QUANDO, DI FATTO, DETTO SERVIZIO E' ATTUATO.

2. FERMO RESTANDO CHE GLI OCCUPANTI O DETENTORI DEGLI INSEDIAMENTI COINVOLTI SITUATI FUORI DALL'AREA DI RACCOLTA SONO TENUTI A CONFERIRE I RIFIUTI URBANI INTERNI NEI CONTENITORI VICINIORI, IN TALE ZONA LA TASSA E' DOVUTA: IN MISURA PARI AL 40% DELLA TARIFFA, SE LA DISTANZA DAL PIU' VICINO PUNTO DI RACCOLTA RIENTRANTE NELLA ZONA PERIMETRATA O DI FATTO SERVITA NON SUPERA 500 MT. IN MISURA PARI AL 35% DELLA TARIFFA SE LA SUDETTA DISTANZA SUPERA 500 MT. E FINO A 1.000 MT.

CO) IN MISURA PARI AL 30% DELLA TARIFFA PER DISTANZE SUPERIORI AI 1.000 MT.
3. LE CONDIZIONI PREVISTE AL COMMA 4 DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 507/93, AL VERIFICARSI DELLE QUALI IL TRIBUTO E' DOVUTO IN MISURA RIDOTTA, DEBBO ESSERE FATTE CONSTARE MEDIANTE DIFFIDA AL GESTORE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA ED AL COMPETENTE UFFICIO TRIBUTARIO COMUNALE, DALLA DATA DELLA DIFFIDA, QUALORA NON VENGA PROVVEDUTO ENTRO 60 GIORNI A PORRE RIMEDIO AL DISSERVIZIO, DECORRONO GLI EVENTUALI EFFETTI SULLA TASSA.

ART. 8
PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

1. NEGLI ALLOGGI IN CONDOMINIO IL CALCOLO DELLA SUPERFICIE TIENE CONTO ANCHE DELLE PARTI COMUNI DI CONDOMINIO CHE, PER LORO NATURA E/O USO, SONO IDONEE PRODURRE RIFIUTI.

2. QUALORA LE PARTI COMUNI NON VENGANO DENUNCIATE DAGLI OCCUPANTI DEGLI ALLOGGI, IL COMUNE, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 507/1993, AUMENTA LA SUPERFICIE DI CIASCUN CONDOMINIO DI UNA QUOTA SECONDO IL SEGUENTE PROSPETTO :

AUMENTO DEL 10% AGLI ALLOGGI SITI IN EDIFICI SINO A 6 CONDOMINI;
AUMENTO DEL 7% AGLI ALLOGGI SITI IN EDIFICI OLTRE I 6 CONDOMINI.

ART. 9
CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. FINO ALL'ADOZIONE DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI E DELLE RELATIVE TARIFFE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEI CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL TRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 65 DEL D.LGS. 507/93, DA DELIBERARSI, NEI TERMINI TEMPORALI STABILITI DALL'ART. 79 COMMA 2° DEL DECRETO LEGISLATIVO STESSO, CONTINUA A APPLICARSI LA CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE TASSABILI PREVISTE DALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 874 DEL 26/11/1992, QUI DI SEGUITO RIPORTATA :

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

CATEGORIE	TARIFFA
1 - ABITAZIONE E RELATIVE DIPENDENZE ANCHE SEPARATE DAL CORPO PRINCIPALE DELL'EDIFICIO (CON ESCLUSIONE DEI LOCALI AD USO PROMISCOUO COME ATRII, CAVED, CORTILI, TERRAZZE, VANO ASCENSORE).	L. 1.400 MQ.
2 - LOCALI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE E NON COSTITUENTI DIPENDENZA, NONCHE' GARAGE, AUTORIMESSE, MAGAZZINI, STALLE, E NON COSTITUENTI ATTIVITA' INDIRETTA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ETC.	L. 2.400 MQ.
3 - STUDI PROFESSIONALI, COMMERCIALI, DI RAPPRESENTANZA, AGENZIE, ISTITUTI DI CREDITO, ASSICURAZIONI,	

LOCALI DESTINATI ALL'USO DI PUBBLICI UFFICI (TUTTI I VANI COMUNQUE INTERESSATI).

L. 4.000 MQ.

IV - LOCALI DESTINATI AD USO DI RISTORANTI, TRATTORIE, MENSE, NEGOZI DI FRUTTA E VERDURA, MACELLERIE, RIVENDITE DI PESCE (TUTTI I VANI COMUNQUE INTERESSATI).

L. 5.000 MQ.

V - LOCALI DESTINATI AD USO DI ESERCIZI COMMERCIALI PER LA VENDITA ALL'INGROSSO E AL MINUTO, NEGOZI DI QUALSIASI GENERE DIVERSI DALLA CATEGORIA IV, BAR, PASTICCERIE, GELATERIE, FARMACIE, ALBERGHI, ETC. (TUTTI I VANI INTERESSATI ALL'ATTIVITA', COME LABORATORI, RETROBOTTEGA ETC.).

L. 4.000 MQ.

VI - LOCALI COMPLEMENTARI ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE ANCHE SEPARATI COME DEPOSITI, SALONI DI ESPOSIZIONE, MAGAZZINI, NONCHE' CINEMATOGRAFI, TEATRI, SALONI PER L'ATTIVITA' CULTURALE, PALESTRE E SIMILARI.

L. 2.400 MQ.

II - STABILIMENTI ED OPIFICI INDUSTRIALI.

L. 1.800 MQ.

III - LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' ARTIGIANALI (CON UN MASSIMO DI 5 DIPENDENTI) COME BARBIERI, PARUCCHIERI, ISTITUTI DI BELLEZZA, OFFICINE, SEGHERIE, FABBRICI, FALLEGNAMI, MARMISTI ECC. (CON ESCLUSIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE DELLE MATERIE PRIME).

L. 3.000 MQ.

IX - LOCALI DESTINATI AD USO DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, COLLEGI, BIBLIOTECHE, COLLETTIVITA' RELIGIOSE, ASSOCIAZIONI CULTURALI, POLITICHE, SPORTIVE, RICREATIVE, COMBATTENTISTICHE, PATRONATI, CASERME, UFFICI DELLO STATO, REGIONI, PROVINCE E SIMILI.

L. 1.600 MQ.

X - AREE SCOPERTE (CAMPEGGI, SALE DA BALLO), ALTRE AREE AD USO PRIVATO OVE POSSANO PRODURSI RIFIUTI NONCHE' DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, CON ESCLUSIONE DI AREE DESTINATE A PARCHEGGIO.

L. 800 MQ.

VI - POSTO FISSO PER LA VENDITA A MINUTO NELLE GIORNATE DI MERCATO PER ANNO SOLARE:

PER AREE FINO A MQ.	3
" " " " "	12
" " " " "	16

L.	100.000
L.	150.000
L.	200.000

ART. 10 RIDUZIONI

1. SONO COMPUTATE PER LA META' LE SUPERFICI RIGUARDANTI LE AREE SCOPERTE A QUALSIASI USO ADIBITE.

2. SONO COMPUTATE NEL LIMITE DEL 25% LE AREE SCOPERTE CHE COSTITUISCONO

PERTINENZA OD ACCESSORIO DEI LOCALI ED AREE ASSUGGETTABILI A TASSA.

3. LA TARIFFA ORDINARIA VIENE RIDOTTA DELLA MISURA SOTTOTOTATA NEL CASO

DI:

- A) ABITAZIONE CON UNICO OCCUPANTE: 20%;
- B) AGRICOLTORI CHE OCCUPANO LA PARTE ABITATIVA DELLA COSTRUZIONE RURALE: 30%;
- C) LOCALI NON ADIBITI AD ABITAZIONE ED AREE SCOPERTE, NELL'IPOTESI DI USO STAGIONALE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A SEI MESI DELL'ANNO RISULTANTE DALLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAI COMPETENTI ORGANI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA: 20%;
- D) ABITAZIONI TENUTE A DISPOSIZIONE PER USO STAGIONALE OD ALTRO USO LIMITATO E DISCONTINUO A CONDIZIONE CHE TALE DESTINAZIONE SIA SPECIFICATA NELLA DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE INDICANDO L'ABITAZIONE DI RESIDENZA E L'ABITAZIONE PRINCIPALE E DICHIARANDO ESPRESSAMENTE DI NON VOLER CEDERE L'ALLOGGIO IN LOCAZIONE O IN COMODATO, SALVO ACCERTAMENTO DA PARTE DEL COMUNE: 20%;
- E) UTENTI CHE, VERSANDO NELLE CIRCOSTANZE DI CUI ALLA LETTERA D) RISIEDANO O ABBIANO LA DIMORA, PER PIU' DI SEI MESI ALL'ANNO, IN LOCALITA' FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE: 20%;
- F) ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI PER LE QUALI GLI UTENTI DIMOSTRINO DI RIENTRARE NELLE CONDIZIONI PREVISTE DELL'ART. 67, PUNTO 2) DEL D.L. 507/1993: 20%;

4. LE RIDUZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, SONO APPLICATE SULLA BASE DEGLI ELEMENTI E DATI CONTENUTI NELLA DENUNCIA ORIGINARIA, INTEGRATIVA O DI VARIAZIONE CON EFFETTO DALL'ANNO SUCCESSIVO.

ART. 11

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' ISTITUITA, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1995, AI SENSI DELL'ARTICOLO 77 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 507 DEL 15/11/93, LA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO DA APPLICARSI NELL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI MELILLI.

2. LA TASSA E' DOVUTA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI DAGLI UTENTI CHE OCCUPANO O DETENGONO, CON O SENZA AUTORIZZAZIONE, TEMPORANEAMENTE E NON RICORRENTEMENTE LOCALI ED AREE PUBBLICHE DI USO PUBBLICO AREE GRAVATE DA SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO IN BASE A TARIFFA GIORNALIERA.

3. E' TEMPORANEO L'USO INFERIORE A SEI MESI E NON RICORRENTE NEL CORSO DELL'ANNO.

4. LA TASSA E' COMMISURATA PER CIASCUN METRO QUADRATO DI SUPERFICIE COMPLESSIVA OCCUPATA O DETENUTA.

5. LA MISURA TARIFFARIA E' DETERMINATA IN BASE ALLA TARIFFA, RAPPORATA GIORNO, DELLA TASSA ANNUALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI ATTRIBUITA ALLA CATEGORIA CONTENENTE VOCI CORRISPONDENTI DI USO, MAGGIORATA DELL'IMPORTO PERCENTUALE DEL 30%.

6. L'OBLIGO DELLA DENUNCIA DI USO TEMPORANEO SI INTENDE ASSOLTO CON IL PAGAMENTO DELLA TASSA, DA EFFETTUARE CONTESTUALMENTE ALLA TASSA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E CON IL MODULO DI VERSAMENTO DI CUI ALL'ART. 50 DEL D.LGS. 507/1993.

7. PER LE OCCUPAZIONI CHE NON RICHIEDONO AUTORIZZAZIONE O CHE NON COMPLETANO IL PAGAMENTO DELLA TOSAP, LA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO PUO' ESSERE VERSATA DIRETTAMENTE AL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE, SENZA COMPILAZIONE DEL SUDDETTO MODULO. IN CASO DI USO DI FATTO LA TASSA, CHE NON RISULTI VERSATA ALL'ATTO DELL'ACCERTAMENTO DELL'OCCUPAZIONE ABUSIVA, E' RECUPERATA CON SANZIO-

NE, INTERESSI E ACCESSORI.

3. PER L'ACCERTAMENTO, IL CONTENZIOSO E LE SANZIONI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PREVISTE PER LA TASSA ANNUALE, IN QUANTO COMPATIBILI.

ART. 12 DENUNCE

1. I SOGGETTI CHE OCCUPANO O DETENGONO I LOCALI O LE AREE SCOPERTE DEVONO, AI SENSI DELL'ART. 70 DEL D.LGS. 507/93, PRESENTARE DENUNCIA UNICA AL COMUNE ENTRO IL 20 GENNAIO SUCCESSIVO ALL'INIZIO DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE. LA DENUNCIA HA EFFETTO ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI, QUALORA LE CONDIZIONI DI "ASSABILITA" RIMANGANO INVARIATE.

2. ENTRO LO STESSO TERMINE DEL 20 GENNAIO DEVONO ESSERE DENUNCIATE LE MODIFICHE APPORTATE AI LOCALI ED ALLE AREE SERVITE E LE VARIAZIONI DELL'USO DEI LOCALI E DELLE AREE STESSE.

3. E' FATTO OBBLIGO ALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO ED AL SOGGETTO CHE GESTISCE I SERVIZI COMUNI DEI LOCALI IN MULTIPROPRIETA' E DEI CENTRI COMMERCIALI INTEGRATI DI PRESENTARE, ENTRO IL 20 GENNAIO DI CIASCUN ANNO, L'ELENCO DEGLI OCCUPANTI O DETENTORI DEI LOCALI ED AREE DEL CONDOMINIO E DEL CENTRO COMMERCIALE INTEGRATO.

4. IL CONTRIBUENTE E' ALTRESI' OBBLIGATO A DENUNCIARE ENTRO IL 20 GENNAIO IL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI DELL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIDOTTA; IN EFFETTO IL COMUNE PROVVEDERA' AL RECUPERO DEL TRIBUTO A DECORRERE DALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI DENUNCIA DELL'USO CHE HA DATO LUOGO ALLA RIDUZIONE TARIFFARIA E SONO APPLICABILI LE SANZIONI PREVISTE PER L'OMESSA DENUNCIA DI VARIAZIONE.

5. LA DENUNCIA DEVE CONTERE:

- 1) L'INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE;
- 2) COGNOME E NOME NONCHE' LUOGO E DATA DI NASCITA DELLE PERSONE FISICHE COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE O LA CONVIVENZA;
- 3) PER GLI ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, SOCIETA' ED ALTRE ORGANIZZAZIONI DEVONO ESSERE INDICATI LA DENOMINAZIONE, LA SEDE E GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEI RAPPRESENTANTI LEGALI;
- 4) L'UBICAZIONE E LA SUPERFICIE DEI SINGOLI LOCALI E DELLE AREE E L'USO CUI SONO DESTINATI;
- 5) LA DATA DI INIZIO DELLA CONDUZIONE O OCCUPAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE;
- 6) LA PROVENIENZA;
- 7) LA DATA IN CUI VIENE PRESENTATA LA DENUNCIA E LA FIRMA DI UNO DEI COOBLIGATI O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O NEGOZIALE.

8. L'UFFICIO COMUNALE RILASCIATA RICEVUTA DELLA DENUNCIA CHE, NEL CASO DI EDIZIONE, SI CONSIDERA PRESENTATA NEL GIORNO INDICATO DAL TIMBRO POSTALE.

7. LE RIDUZIONI DELLE SUPERFICIE E QUELLE TARIFFARIE DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO SONO APPLICATE SULLA BASE DI ELEMENTI E DATI CONTENUTI NELLA DENUNCIA ORIGINARIA, INTEGRATIVA O DI VARIAZIONE, CON EFFETTO DALL'ANNO SUCCESSIVO.

8. IN OCCASIONE DI ISCRIZIONI ANAGRAFICHE O ALTRE PRATICHE CONCERNENTI LOCALI ED AREE INTERESSATE, GLI UFFICI COMUNALI COMPETENTI SONO TENUTI AD INVITARE L'UTENTE A PROVVEDERE ALLA DENUNCIA NEL TERMINE PREVISTO, FERMO RESTANDO, IN CASO DI OMESSO INVITO L'OBBLIGO DI DENUNCIA.

ART. 13 DECORRENZA DELLA TASSA

1. LA TASSA AI SENSI DELL'ART. 64 DEL D.LGS. 507/1993 E' CORRISPOSTA IN

BASE A TARIFFA COMMISURATA AD ANNO SOLARE, CUI CORRISPONDE UN'AUTONOMA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.

2. L'OBBLIGAZIONE DECORRE DAL PRIMO GIORNO DEL BIMESTRE SOLARE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI HA AVUTO INIZIO L'UTENZA.

3. LA CESSAZIONE, NEL CORSO DELL'ANNO, DALLA CONDUZIONE O OCCUPAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE, PURCHE' DEBITAMENTE ACCERTATA A SEGUITO DI REGOLARE DENUNCIA INDIRIZZATA AL COMPETENTE UFFICIO TRIBUTARIO COMUNALE, DA' DIRITTO ALL'AZIONE BUONA SOLO A DECORRERE DAL PRIMO GIORNO DEL BIMESTRE SOLARE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI LA DENUNCIA VIENE PRESENTATA.

4. LA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE DELLA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE SOTTOSCRITTA DALLA PROPRIETA', ATTESTANTE CHE I LOCALI OD AREE SONO STATI RILASCIATI DALL'OCCUPANTE O DETENTORE LIBERI E VUOTI DA PERSONE E COSE, COSTITUISCE VALIDO ACCERTAMENTO DI AVVENUTA CESSAZIONE.

5. IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA NEL CORSO DELL'ANNO DI CESSAZIONE IL TRIBUTO NON E' DOVUTO PER LE ANNUALITA' SUCCESSIVE SE L'UTENTE CHE HA PRODOTTO DENUNCIA DI CESSAZIONE DIMOSTRI DI NON AVER CONTINUATO L'OCCUPAZIONE O LA DETENZIONE DEI LOCALI ED AREE OVVERO SE LA TASSA SIA STATA ASSOLTA ALL'UTENTE SUBENTRANTE A SEGUITO DI DENUNCIA O IN SEDE DI RECUPERO D'UFFICIO.

ART. 14

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI, SANZIONI, CONTENZIOSO

1. PER QUANTO CONCERNE LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, DI CONCESSIONE DI RIMBORSI E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SI APPLICANO LE RELATIVE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 71, 72, 73, 75 E 76 DEL DECRETO LEGISLATIVO 507/93

2. IL CONTENZIOSO FINO ALL'INSEDIAMENTO DEGLI ORGANI PREVISTI DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 545 E N. 546 DEL 31/12/92, E' DISCIPLINATO ALLA STREGUA DELL'ARTICOLO 63 DEL D.P.R. 23/1/88, N. 43 E DELL'ARTICOLO 20 DEL D.P.R. 26/10/72, N. 638.

ART. 15

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO SI APPLICANO LE NORME VIGENTI.

ART. 16

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. I TERMINI DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DI CUI AGLI ART. 71/72/73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 507 DEL 15/11/1993 SI APPLICANO ANCHE AI CREDITI TRIBUTARI RELATIVI AGLI ANNI ANTERIORI AL 1994, FERMO RESTANDO GLI EFFETTI PRODOTTI IN BASE ALLA PRECEDENTE NORMATIVA. IN DEROGA AL DISPOSTO DELL'ART. 72, COMMA 1, RUOLI PRINCIPALI E SUPPLETIVI, PER I QUALI NON SIA INTERVENUTA DECADENZA IN BASE ALLA NORMATIVA PRECEDENTE, NON FORMATI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 1994, SONO ESSER FORMATI ED EMESSI ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 15 DICEMBRE 96.

2. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA PREVISTI DALL'ART. 65 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15/11/1993, N. 507, DA ADOTTARSI DAL 31/10/1995, LA TASSA E' COMMISURATA ALLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE ED ALL'USO CUI I MEDESIMI VENGONO DESTINATI MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI UNA TARIFFA UNITARIA PER METRO QUADRATO, DIFFERENZIATA PER CATEGORIA.

22A.

ART. 17
APPROVAZIONI

1. SONO ABBROGATI, SALVA L'APPLICAZIONE IN VIA TRANSITORIA PREVISTA DALL'ARTICOLO 79, COMMI DA 2 A 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 15/11/1993, N. 507, GLI ARTICOLI DA 263 A 271 DEL TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 14/09/1991, V. 1175, COME SOSTITUITI DALL'ARTICOLO 21 DEL D.P.R. 10/09/1992, N. 915, E DALL'ARTICOLO 5 DEL D.L. 02/03/1989, N. 56, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24/04/1989, N. 144, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTERPRETAZIONI, NONCHE' OGNI ALTRA DISPOSIZIONE DI LEGGE INCOMPATIBILE CON LE NORME DEL CAPO 3, DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO N. 507.

ART. 18
ENTRATA IN VIGORE

1. LE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO DECORRONO DAL 1° GENNAIO 1995, CON L'ESCLUSIONE DI QUELLE CHE LA NORMA LEGISLATIVA PREVEDE ESPRESSAMENTE CHE DEBBAO DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1996.



COMUNE DI MELILLI

PROVINCIA DI SIRACUSA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI.

UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI STRUTTURA IV

Ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lett i) della L.R. 11/12/91 n. 48, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata i sottoscritti esprimono il parere come segue:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: favorevole

Data 13-3-95

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: favorevole

Data 13/3/95

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere: favorevole

Data 3-4-95

IL RESPONSABILE

E
A

a i

COMUNE DI MELILLI
(PROVINCIA DI SIRACUSA)

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comun.
dal 15-12-95 al 30-12-95
Registro Pubblicazioni N. 1672
li 2 - 1 - 96

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

epm

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

Sottoscritto.

Il Consigliere Anziano

GIGLIUTO

IL PRESIDENTE

SORBELLO

Il Segretario Comunale

TRINGALI

Esercizio 199 COMPETENZE Tit. Sez. Rub. Cap. Art.
RESIDUI

Ai sensi dell'articolo 55, comma 5°, della legge
N° 142 dell'08/06/1990, attesta la copertura
finanziaria della spesa.

Stanziamento L.

Imp. Precedenti L.

Disponibilità L.

Impegno attuale L.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Somma disponibile L.

Pubblicata all'Albo Pretorio

Il 09 LUG. 1995

per giorni 15

L'ADDETTO

f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione a fianco
segnata certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Al-
bo Pretorio di questo Comune il giorno festivo 09 LUG. 1995
e per gg. 15 successivi alla sua data e che non sono stati prodotti a
questo ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 31 LUG. 1995

Il Segretario Comunale

TRINGALI

N° 10418 / 10280

IL CO.RE.CO

Sezione PROVINCIALE DI SIRACUSA nella seduta del 27/11/95
CENTRALE DI PALERMO

Letta ed esaminata la delibera in oggetto;

Visto l'art. 18 L.R. 03/12/91 N° 44;

DICHIARA

di non avere riscontrato in essa vizi di legittimità

SIRACUSA
PALERMO

li

p.c.c. Il Segretario

IL PRESIDENTE

Sorbelli